



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEI
PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE
ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
(VIII Ciclo a.a. 2022/2023) emanato con D.R. n. 380 del 26 luglio 2023**

Art. 1 – Istituzione del tirocinio e definizione

L'attività di tirocinio nell'ambito dei Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado viene istituita ai sensi del Decreto Ministeriale 30 settembre 2011.

Il tirocinio previsto nell'ambito del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico alle alunne e agli alunni con disabilità è l'attività riflessiva e d'azione nella comunità scolastica finalizzata a sperimentare una professionalizzazione inclusiva.

L'attività di tirocinio ha la finalità di permettere alle studentesse e agli studenti, dopo aver acquisito la corretta dimensione epistemologica, di consapevolizzare la loro esperienza e la visione ecologico-sistemica quale strumento di comprensione dei processi e di interpretazione ermeneutica dei cambiamenti. La/il tirocinante è chiamata/o ad attivare una dimensione operativa di chiara impostazione epistemologica e metodologica, che definisce l'inclusione non come modello di normalizzazione ma come complessità ecosociale dinamica.

Art. 2 - Attività di tirocinio

Le attività di tirocinio, diretto ed indiretto, per complessivi 12 cfu, pari a 300 ore, si articolano come segue:

- a) il tirocinio diretto, comprensivo di ore 150 (da espletarsi in non meno di 5 mesi) include:
- la presenza nelle classi con alunne e alunni con disabilità
 - la partecipazione attiva a tutte le esperienze della comunità scolastica, compresi gli incontri collegiali ed eventualmente con le famiglie
- b) il tirocinio indiretto, comprensivo di ore 150 include:
- la rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psicomotivazionale
 - la rielaborazione dell'esperienza con la/il tutor delle/dei tirocinanti e la/il tutor coordinatrice/coordinatore
 - l'attività sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (TIC)
 - tutte le attività individuali inerenti lo studio, l'osservazione, la progettazione, le verifiche sull'attività didattica, oltre alla rielaborazione e alla riflessione sull'esperienza di tirocinio diretto.

Per documentare e supportare lo svolgimento del tirocinio sarà disponibile un diario di tirocinio, nella piattaforma <https://education.uniurb.it>, nel quale andranno riportati:

- per il tirocinio diretto i giorni e le ore di tirocinio effettuate nella scuola, con l'indicazione dell'attività svolta e la firma della/del tutor scolastica/o della/dello studentessa/studente;
- per il tirocinio indiretto, le attività di progettazione e di riflessione svolte, sulla base di indicazioni e strumenti operativi in esso contenuti. L'attività di riflessione sul tirocinio (tirocinio indiretto) sarà valutata dalla/dal tutor coordinatrice/coordinatore.

I 12 cfu del tirocinio sono suddivisi come segue:

- 6 cfu di tirocinio diretto = 150 ore (distribuite tra le due tipologie di attività – art. 2. a)
- 6 cfu di tirocinio indiretto (3 cfu di rielaborazione con i tutor e 3 cfu di TIC) = 150 ore (distribuite tra le tre tipologie di attività – art. 2. b)



Tabella riassuntiva			
Tirocinio diretto		150 ore	6 CFU
Tirocinio indiretto	Rielaborazione con la/il tutor coordinatrice/coordinatore	50 ore	3 CFU
	Rielaborazione con la/il tutor delle/dei tirocinanti	25 ore	
	TIC	75 ore	3 CFU
Totale		300 ore	12 CFU

Art. 3 – Istituti scolastici per lo svolgimento del Tirocinio

Il tirocinio viene svolto presso gli istituti scolastici facenti parte del sistema nazionale di istruzione, con i quali l'Università stipula apposite convenzioni (art. 12 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249). Tali scuole sono ricomprese nell'elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate, predisposto dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e annualmente aggiornato.

In deroga a quanto sopra previsto, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 93 del 30 novembre 2012, le/i tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio presso l'istituzione ove svolgono l'incarico di insegnamento con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, previa stipula di apposita convenzione. ⁽¹⁾

Alle/agli studentesse/studenti che, per particolari esigenze, vogliono effettuare il Tirocinio al di fuori della Regione Marche, la Commissione Didattica autorizza lo svolgimento dello stesso presso qualsiasi scuola, a condizione che sia compresa nell'elenco delle Istituzioni Scolastiche accreditate predisposto dagli Uffici Scolastici delle regioni diverse dalle Marche.

La/lo studentessa/studente, entro la scadenza stabilita dalla Commissione e ufficializzata tramite avviso pubblicato nella pagina di ateneo dedicata al Sostegno, effettuerà la richiesta di attivazione del tirocinio secondo le modalità stabilite e pubblicate nella suddetta pagina di ateneo.

In base all'art. 3 comma e del Decreto Ministeriale n. 948 del 1° dicembre 2016 è stato stabilito che la quota, per ogni tirocinante, da attribuire alle Istituzioni Scolastiche sedi del tirocinio diretto è pari al 10% della contribuzione studentesca del corso.

Art. 4 – La valutazione del Tirocinio ai fini dell'esame finale di conseguimento della Specializzazione sul Sostegno

Ai fini dell'accesso all'esame finale, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 30 settembre 2011, sono valutati i seguenti elementi:

- valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio: fino ad un massimo di 10 punti;
- rielaborazione critica e personale dell'esperienza professionale: fino ad un massimo di 10 punti;
- documentazione dell'esperienza e organizzazione delle competenze acquisite: fino ad un massimo di 10 punti.

La valutazione di tirocinio è superata se la/il candidata/o consegue una votazione non inferiore a 18/30.



L'esame finale valuta, oltre a un elaborato di approfondimento teorico e a un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale, una relazione di tirocinio, ai sensi dell'art. 9 del D.M. sopracitato, consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni.

Come disposto dal D.M. 30 settembre 2011 la valutazione della relazione, esposta oralmente e discussa in commissione d'esame, concorre alla valutazione complessiva finale ottenuta dalla media aritmetica dei punteggi relativi agli insegnamenti, alle attività di tirocinio e di laboratorio (art. 8) e al punteggio ottenuto nell'esame finale (art. 9).

L'esame finale di abilitazione è superato se la/il candidata/o consegue una votazione non inferiore a 18/30.

(¹) Art. 6 del D.M. 93 del 30/11/2012 "Tirocinio per personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato":

1. I tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio di cui all'art. 10 del Regolamento, in deroga a quanto previsto dal presente decreto,

- a) se titolari di insegnamento, presso l'istituzione dove fruiscono di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;
- b) ai sensi dell'art. 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso l'istituzione ove svolgono l'incarico.

2. L'accoglimento della domanda di cui al comma 1 è subordinato alla disponibilità di tutor dei tirocinanti presso la relativa istituzione.

3. Nei casi in cui il tirocinante abbia un contratto di supplenza ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, il consiglio di corso di tirocinio e la scuola o la rete di scuole di cui all'art. 1 curano la compatibilità dei percorsi di tirocinio con l'espletamento degli impegni di servizio. Detta disposizione si applica anche:

- a) nel caso in cui la domanda di svolgimento del tirocinio presso la sede di servizio non può essere accolta ai sensi del comma 2;
- b) nei casi in cui i tirocinanti di cui al comma 1 decidono di non avvalersi della facoltà di scelta ivi prevista;
- c) nei casi di tirocinio svolto nell'ambito dei percorsi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.